
Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
Tel. 06.510311 info@fondoest.it
www.fondoest.it

Circolare 6/20
Prot. U/2020/36/DIR
Roma, 31/07/2020

Alla c.a.

- Centri Servizi
- Consulenti
- Società di software
- Aziende

OGGETTO: Prosecuzione volontaria versamenti individuali -

Il Consiglio Direttivo di Fondo Est ha modificato l'art. 3 del Regolamento nella parte riguardante la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali, portando il contributo previsto da 10 a 12 euro mensile procapite, a far data dal 1° agosto p.v.

Si ricorda che possono proseguire la contribuzione a Fondo Est i lavoratori:

- cessati o sospesi dal lavoro, che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito;
- in aspettativa non retribuita, dove non sussiste l'obbligo di contribuzione da parte dell'azienda;
- sospesi dal lavoro per interruzioni programmate annualmente, all'interno di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- i tempi determinati, la cui iscrizione a Fondo Est è prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per periodi superiori a tre mesi del settore Pubblici esercizi e del settore Agenzie di viaggio e per i tempi determinati superiori a cinque mesi del settore delle Aziende ortofrutticole e agrumarie.

Si ricorda inoltre che possono richiedere la prosecuzione volontaria esclusivamente i lavoratori già iscritti a Fondo Est. A questo scopo, il sistema informatico Sigest, verificherà la precedente iscrizione tramite il codice fiscale. In caso di sospensione dell'attività lavorativa per qualsiasi motivo (aspettativa non retribuita, cassa integrazione, sospensione programmata, ecc.), in costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore potrà proseguire la contribuzione volontaria esclusivamente per il periodo di sospensione dell'attività stessa. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la possibilità di proseguire la contribuzione volontaria è concessa esclusivamente a quei lavoratori che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito, per i soli periodi di percezione della relativa indennità.

Il pagamento continuerà ad avvenire in un'unica soluzione annuale, che verrà calcolata dal sistema informatico Sigest, in base alle informazioni fornite dal lavoratore. Pertanto, per l'anno in corso, il sistema calcolerà i periodi contributivi fino al 31.12.2020 ed eventuali periodi eccedenti l'anno in corso, dovranno essere versati entro il 31 gennaio 2021.

Il lavoratore che decida di avvalersi della prosecuzione volontaria dovrà presentare apposita richiesta on line entro sei mesi dalla data di inizio della sospensione o della cessazione del rapporto di lavoro. In qualsiasi caso la prosecuzione volontaria individuale non potrà riguardare periodi arretrati anteriori a sei mesi rispetto alla data di versamento. Pertanto, ad oggi, non sarà possibile effettuare la prosecuzione volontaria per periodi antecedenti il 1° febbraio 2020.

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
Tel. 06.510311 | info@fondoest.it
www.fondoest.it

Rimane confermata la facoltà del Fondo di richiedere, in qualsiasi momento, copia della documentazione attestante i periodi di cessazione/sospensione dal lavoro che danno diritto alle prestazioni di sostegno al reddito.

Il Consiglio Direttivo ha anche stabilito che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 e fino al mese di giugno 2021, sarà consentita la prosecuzione volontaria anche a coloro che siano stati licenziati, a prescindere dalla fruizione di ammortizzatori sociali.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Marco Des Derides
